

Chiarimenti su normativa Antiriciclaggio: la nuova soglia di 5000 € non blocca i pagamenti rateali

Come già noto, la manovra correttiva 2010 ha ridotto da euro 12.500 a euro 5.000 il limite massimo stabilito dalla normativa antiriciclaggio per effettuare il trasferimento di denaro contante. La modifica normativa non fa venire meno la possibilità di effettuare acquisti mediante pagamenti rateali (in contanti), purché di importo inferiore al nuovo limite, anche se gli importi fatturati saranno complessivamente superiori alla nuova soglia.

Partiamo dall'attuale formulazione del comma 1 dell'art. 49 D. Lgs. 231/2007:

È vietato il **trasferimento di denaro contante** o di **libretti di deposito bancari o postali** al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto del **trasferimento**, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il **trasferimento** è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che **appaiano artificialmente frazionati**.

Appare necessario chiarire, però, come non sia assolutamente venuta meno la possibilità di effettuare pagamenti rateali IN CONTANTI: **è indispensabile, tuttavia, che la pluralità di pagamenti a scadenze prefissate sia il frutto di un'ordinaria dilazione e ciò scaturisce dal preventivo accordo delle parti.** In sostanza, in relazione alla nuova legge, **resteranno inibiti plurimi e ravvicinati pagamenti sotto soglia**, se gli stessi siano **"artificialmente frazionati"** allo scopo di **dissimulare operazioni illecite**.

Gli operatori potranno continuare a effettuare il pagamento delle singole rate di una fattura in contanti laddove la pluralità di pagamenti a scadenze prefissate sia il frutto di un'ordinaria dilazione di pagamenti e che scaturisca dal preventivo accordo delle parti. È necessario, però, affinché il comportamento tenuto non violi le disposizioni in vigore, che l'importo di ogni singola rata sia inferiore a 5.000 euro. I **frazionamenti** funzionali a prassi o ad accordo fra le parti, appaiono oggi del tutto ammissibili.

°

Un esempio di "frazionamento lecito e di uno inammissibile":

Detto in parole più semplici, facendo il nostro consueto **esempio**:

Fattura del 31/10/2010 di euro 13.500,00 pagata in contanti:

- 1) in n. 3 rate di euro 4.500,00 ciascuna, al 30/11/2010 – 31/12/2010 – 31/01/2011 (=30/60/90 gg d.f.): l'operazione NON costituisce violazione in quanto la pluralità di pagamenti a scadenze prefissate è frutto di un'ordinaria dilazione di pagamenti, scaturente dal preventivo accordo tra le parti;
- 2) in n. 3 rate di euro 4.500,00 ciascuna, al 31/10/2010 – 10/11/2010 – 20/11/2010: l'operazione COSTITUISCE violazione in quanto la pluralità di pagamenti a scadenze prefissate NON appare frutto di un'ordinaria dilazione di pagamenti scaturente dal preventivo accordo tra le parti: i singoli pagamenti sono "artificialmente frazionati" allo scopo di dissimulare un pagamento in contanti di euro 13.500,00, eludendo, quindi, la normativa antiriciclaggio.